



# Comune di Salcedo

Provincia di Vicenza

## DECRETO N. 6 del 18-11-2024

**Oggetto: ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' DELL'AREA TECNICA, LIMITATAMENTE ALLE FUNZIONI DI URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP/COMMERCIO AL SINDACO**

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 e, in particolare:

- l'art. 50, comma 10, che dispone *“Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali (...), secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”*;
- l'art. 109, in combinato disposto con l'art. 107, che prevede l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente;
- l'art. 109, comma 2, secondo cui *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*;

CONSIDERATO il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018, stipulato in data 21.5.2018 (in particolare, gli artt. 13 e ss.), nonché il CCNL per il triennio 2019-2021, stipulato in data 16.11.22, che, agli artt. 16 e ss., introduce la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione e stabilisce:

- all'art. 13 che *“Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo, sono in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”*;
- all'art. 21 *“Dalla data di entrata in vigore del presente Titolo di cui all'art- 13, comma 1 (Norma di prima applicazione) è definitivamente disapplicata la disciplina dei seguenti articoli:*

1. *art. 3 del CCNL del 31.3.1999 come modificato dall'art. 12 del CCNL del 21.5.2018;*
2. *artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 del CCNL del 21.5.2018”;*

**CONSIDERATO CHE:**

- il Comune di Salcedo non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dagli artt. 50, comma 10 e art. 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 16 a 20 del CCNL 16.11.2022;
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione sulla base del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'art. 12 del CCNL 16.11.2022;
- ai sensi dell'art. 50, comma 10 del TUEL il conferimento degli incarichi è effettuato dal Sindaco

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 17 maggio 2019 che, oltre a definire la proposta metodologica per la pesatura delle posizioni organizzative, attesta il seguente assetto organizzativo dell'Ente:

AREA I - Area economico finanziaria, comprensiva dei seguenti servizi:

1. contabilità e tributi;
2. Segreteria, Affari generali e personale
3. Istruzione e servizi sociali
4. Elettorale

AREA II: - area dei servizi tecnici, comprensiva dei seguenti servizi:

1. Lavori pubblici
2. Patrimonio e manutenzione
3. Servizi demografici (Anagrafe, stato civile) e polizia mortuaria
4. SUAP/ commercio
5. urbanistica ed edilizia

Atteso che la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 15 ottobre 2024 che, accogliendo le richieste formulate dall'attuale responsabile dell'Area II in ordine alla riduzione del carico di responsabilità, in presenza di un rapporto lavorativo ridotto del 50%:

- attesta l'esigenza dell'Amministrazione di:
  - ripartire diversamente la responsabilità di alcune funzioni che fanno capo all'Area II, sottraendo temporaneamente alla medesima le funzioni dell'urbanistica, edilizia privata e commercio/SUAP,
  - e, conseguentemente, di rivedere anche la pesatura della posizione di elevata qualificazione correlata a tale Area, al netto delle funzioni di urbanistica, edilizia privata e SUAP/commercio;
- rivede la proposta metodologica allegata alla precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 17 maggio 2019, che definisce criteri per la pesatura delle posizioni, ai fini dell'introduzione di una posizione pari ad € 6.000,00, limitatamente al punto 10 della proposta;

RICHIAMATO il precedente Decreto Sindacale n. \_\_\_\_\_, che ha attribuito, dal 29 ottobre 2024 al 31 dicembre 2026 al dipendente Pozza Christian le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, limitatamente ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Servizi

Demografici, cui consegue automaticamente, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 2016/2018, la posizione di Posizione Organizzativa/EQ;

CONSIDERATO CHE risulta necessario individuare e nominare il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, per le funzioni di Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP/Commercio, per le quali non è rinvenibile all'interno dell'Ente un'adeguata professionalità presente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Richiamato l'art. 53, comma 23, della l. n. 388/2000 stabilisce che *“gli Enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”*.

Richiamato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 23.12.2022, che, all'art. 11, comma 2 bis prevede la possibilità di nominare anche gli Amministratori Responsabili di Area, attribuendo le funzioni dirigenziali, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Preso atto che compete al Sindaco l'attribuzione degli incarichi di Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del TUEL D. Lgs n. 267/2000;

Rilevata la sussistenza di una condizione di conflitto di interessi del Sindaco a designare sé stesso quale Responsabile delle funzioni suindicate e ritenuto necessario riconoscere in capo al Vicesindaco le funzioni di cui all'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, limitatamente all'atto in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 e il CCNL per il triennio 2019/2021;

## D E C R E T A

1. di nominare come Responsabile dell'Area II Tecnica, limitatamente alle funzioni di Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP/Commercio, il Sindaco Carli Michele, attribuendo al medesimo le funzioni dirigenziali relative alla responsabilità delle suddette funzioni, secondo i criteri e le norme contenute nella legge, statuto e regolamenti, dando atto che competono al medesimo responsabile tutti i poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo;
2. di attribuire al Sindaco Carli Michele tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di indirizzo politico, ivi comprese le competenze di cui agli artt. 107, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 267/2000 con le capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

3. di dare atto che il presente provvedimento avrà validità dal 29 ottobre 2024 al 31 dicembre 2026, salva revoca a seguito di designazione di diverso Responsabile;
4. di notificare il presente provvedimento al Sindaco Carli Michele;
5. di dare comunicazione del presente atto alla Giunta, al Segretario Comunale, all'Ufficio Personale e agli altri dipendenti dell'Ente.
6. di dare atto che per lo svolgimento dell'incarico in questione non spettano indennità di posizione o risultato;
7. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione trasparente" – "Personale" "Posizioni organizzative" del sito internet comunale, ai sensi dell'art 14 comma 1-quinquies del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco  
*Carli Michele*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.